

TI_GERICHTE 15.1997.34 vom 10. September 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-09-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.34

FR: TI_GERICHTE 15.1997.34 du 10 septembre 1997

IT: TI_GERICHTE 15.1997.34 del 10 settembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.09.1997
15.1997.34

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.97.00034 Lugano 10 settembre 1997 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Roveri, vicecancelliere vista l'istanza 25 febbraio 1997 dell'UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza ex art. 132 LEF spettante all'escussa _____ patr. dall'avv. _____ nell'eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto _____ Comunione ereditaria di cui farebbe parte, oltre l'escussa, anche _____ nelle tre esecuzioni n. _____, _____ e _____ dell'UEF di Locarno promosse contro _____ dai creditori: _____ patr. dall'avv. _____ Comune di _____ (esecuzione n. _____, preceduta dal sequestro n. _____; esecuzione n. _____, preceduta dal sequestro n. _____); accertato che le tre esecuzioni si fondano su tre pregressi sequestri che hanno determinato il sequestro dei "diritti e ragioni spettanti all'escussa _____ nella Comunione ereditaria fu _____, composta di: _____ nata _____ e _____", rispettivamente - con formulazione equivalente - il sequestro dei "diritti ereditari spettanti alla debitrice _____ nata _____ nella successione relitta dal defunto _____, deceduto il _____, in particolare i beni immobili di cui alle particelle n. _____ e _____ RFD di _____, intestati al defunto"; preso atto dell'esito interlocutorio dell'esperimento di conciliazione dell'8 maggio 1996; richiamati gli atti interlocutori e inconcludenti - conseguenti all'esperimento di conciliazione - 31 maggio 1996 dell'avv. _____ 3 giugno 1996 dell'UEF di Locarno e 3 luglio 1996 dell'avv. _____; atteso che il provvedimento 23 settembre 1996 dell'UEF di Locarno, con cui l'organo d'esecuzione ha invitato gli interessati a formulare entro dieci giorni le loro proposte sulle misure di realizzazione dell'interessenza ereditaria dell'escussa, non ha sortito effetto alcuno; visto lo scritto 26 settembre 1996 dell'avv. _____ postulante in sostanza l'intestazione del mappale n. _____ RFD di _____ ad _____, quale legataria; richiamata la lettera 3 ottobre 1996 dello Studio avv. _____ che conclude nel senso dello sblocco del mappale n. _____ RFD di _____ a favore dell'unico erede _____, mentre il mappale n. _____ deve essere intestato alla legataria"; atteso che il testamento 12 gennaio 1987 di _____, pubblicato il 2 aprile 1987 dal notaio avv. _____, ha designato unico erede il figlio _____, con

legataria _____ - ora _____ - non figlia del defunto ma della sua ex moglie _____ div. _____, da cui aveva divorziato nel _____; richiamata la sentenza 10 maggio 1988 del Pretore di Locarno-Campagna che ha pronunciato: " 1. Il legato a favore della convenuta _____ nella successione del defunto _____ è ridotto a un importo di fr. 141'000.--, il legato del bosco a _____ di fr. 12'035.-- rimanendo inalterato, le imposte di successione restando a carico dell'attore _____ "; vista l'istanza 25 febbraio 1997 dell'UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza ex art. 132 LEF spettante all'escussa, con il rilievo che "a seguito di quanto emerso in occasione della riunione dell'8 maggio 1996 nonché delle successive comunicazioni presentate dalle parti interessate, vi preghiamo di precisarci se le relative procedure esecutive debbano essere eventualmente annullate d'ufficio"; accertato che _____ - legataria limitatamente "a un importo di fr. 141'000.-- e al bosco a _____ di fr. 12'035.--" (cfr. dispositivo n.1 della sentenza 10 maggio 1988 del Pretore di Locarno-Campagna) - non è membro della comunione ereditaria fu _____, il cui unico erede è _____; rilevato che viene quindi a mancare il presupposto dell'esistenza di una quota, a favore della parte escussa, di un'eredità (successione) indivisa (art. 132 cpv.1 LEF e 1 cpv.1 ODC) e pertanto non si può far luogo alla procedura ex Ordinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione, del 17 gennaio 1923 (cfr. Raymond L. Bisang, Die Zwangsverwertung von Anteilen an Gesamthandschaften, Zurigo 1978, p.92 ss.; Eugen Spirig, Einigungsverhandlung, in: BISchK 1977 p.109; Magdalena Rutz, Die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen nach der Praxis des Bundesgerichts und der kantonalen Betreibungsbehörden, in: BISchK 1975 p.97; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n.1 all'art. 132 LEF, p.430-431); accertata l'irricevibilità dell'istanza 25 febbraio 1997 dell'UEF di Locarno, va evidenziato in via abbondanziale e a futura memoria che le tre esecuzioni contro _____ si fondano - per la competenza ratione loci degli organi d'esecuzione ticinesi - su tre sequestri, le cui prosecuzioni non hanno sortito effetto alcuno, essendo stata più volte sequestrata un'interessenza in un'eredità indivisa che successivi accadimenti hanno dimostrato come non esistente: detto altrimenti, non può darsi esecuzione di sequestri non aventi per oggetto beni della debitrice sequestrata; rilevato, pure in via abbondanziale, che non vi è spazio per una conversione dell'oggetto del sequestro da un'interessenza in un'eredità indivisa ad una pretesa di natura obbligatoria della legataria nei confronti dell'eredità indivisa, rispettivamente dell'unico erede, ostandovi - per gli omessi gravami ex art. 17 LEF da parte degli interessati contro i verbali di sequestro - la declaratoria di caducità dei sequestri, implicita per l'impossibilità di pratica attuazione dei decreti pretorili di sequestro a questo stadio di procedura; ribadito altresì, a futura memoria, che il domicilio ginevrino di _____ esclude ora - in conformità dell'art. 46 cpv.1 LEF - la competenza ratione loci degli organi esecutivi ticinesi, le esecuzioni dovendo riprendere dall'inizio al foro ginevrino; PRONUNCIA: 1. L'istanza 25 febbraio 1997 dell'UEF di Locarno è irricevibile. 2. Intimazione all'UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente Il segretario